ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO I
Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 – Corigliano-Rossano (CS)
Codice meccanografico: csic8am004 - Codice fiscale: 97028290787
Tel. 0983/521143 - Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT
e-mail: csic8am004@istruzione.it - pec: csic8am004@pec.istruzione.it - sito web: www.icrossano1.edu.it

Circ. n. 55/Protocollo vedasi segnatura

ISTITUTO COMPRENSIVO - ROSSANO 1-ROSSANO
Prot. 0012582 del 18/09/2026
VII (Uscita)

Alla cortese attenzione
Personale docente e ATA con contratto a tempo determinato – LORO SEDI
p.c. Direttore dei servizi generali e amministrativi – SEDE
Ufficio di segreteria – Area del personale – SEDE
Atti / Sito web / Registro elettronico

Oggetto: informativa e formale invito alla pianificazione e alla fruizione delle ferie riservate al personale docente con contratto a tempo determinato – anno scolastico 2026/2027.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 36, comma 3, della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite;
VISTO l'art. 2109 del Codice civile; l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE; l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
VISTI gli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per le disposizioni ancora vigenti; l'art. 38 del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024; la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL del 18 gennaio 2024;
PRESO ATTO della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dell'8 giugno 2026, n. 18590;
PREMESSO che le ferie rappresentano un diritto del lavoratore non rinunciabile, rispondono all'esigenza di recupero psicofisico e vanno concretamente godute nel corso del rapporto di lavoro;
RITENUTO necessario dare tempestiva informazione al personale coinvolto circa le modalità con cui fruire delle ferie e documentare le azioni intraprese dall'Amministrazione per garantirne l'effettivo godimento;

COMUNICA E DISPONE QUANTO SEGUE

1. Ferie del personale docente a tempo determinato

Il diritto alle ferie del personale docente assunto con contratto a tempo determinato matura in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto.
Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, il personale docente fruisce delle ferie nei giorni in cui le lezioni sono sospese secondo il calendario scolastico regionale, restando esclusi i giorni riservati a scrutini, esami di Stato e altre attività di valutazione.
Nel corso delle attività didattiche, la fruizione delle ferie è ammessa entro un tetto massimo di sei giornate lavorative, a condizione che siano già maturate e che la sostituzione del docente non generi costi aggiuntivi per l'Amministrazione.
In ogni caso, per fruire delle ferie è necessario che il docente presenti apposita domanda e che l'Amministrazione la autorizzi: la sola presentazione della richiesta non legittima l'assenza dal servizio.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO I
Sede centrale e amministrativa: Via Martucci, 18 - 87064 – Corigliano-Rossano (CS)
Codice meccanografico: csic8am004 - Codice fiscale: 97028290787
Tel. 0983/521143 - Codice IPA: istsc_csic8am004 - Codice univoco di fatturazione: UF2MCT
e-mail: csic8am004@istruzione.it - pec: csic8am004@pec.istruzione.it - sito web: www.icrossano1.edu.it

Il diritto alle ferie costituisce un diritto fondamentale del lavoratore ed è disciplinato, per il personale scolastico, dalla normativa vigente e dal CCNL di comparto, tenuto conto delle peculiarità proprie dell'organizzazione scolastica. In materia di ferie del personale docente con contratto a tempo determinato, assume particolare rilievo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nel 2026 è intervenuta specificamente sulla questione della fruizione delle ferie e dell'eventuale trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute.

In particolare, con le sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che, per il personale docente supplente breve e saltuario e per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute deve essere determinato tenendo conto dei periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali.

La Corte ha distinto, in particolare, il periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni dal periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.

Durante i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali è consentita per legge la fruizione delle ferie, non è necessario uno specifico avviso individuale del dirigente scolastico ai fini della conoscibilità della possibilità di fruire delle ferie.

Diversamente, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, tenuto conto che il personale docente può essere impegnato negli scrutini, negli esami e nelle ulteriori attività funzionali all'insegnamento, assume rilievo l'informazione e l'invito del dirigente scolastico alla fruizione delle ferie, affinché il dipendente sia posto concretamente nella condizione di esercitare il proprio diritto.

2. Periodi di interruzione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico

Il personale docente a tempo determinato può chiedere di fruire delle ferie maturate in corrispondenza dei periodi di sospensione delle lezioni fissati dal calendario scolastico regionale — vacanze natalizie, vacanze pasquali e le altre giornate di sospensione — a condizione che in tali giornate non siano previsti scrutini, esami, attività di valutazione, riunioni collegiali o ulteriori impegni di servizio.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 18590 dell'8 giugno 2026 ha precisato che le giornate lavorative di sospensione delle lezioni comprese tra l'inizio e la fine delle attività didattiche sono, per legge, giornate nelle quali il personale docente può fruire delle ferie.

Ai fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva dovuta alla cessazione del rapporto, tali giornate rilevano anche qualora il docente non abbia presentato domanda di ferie, senza che sia richiesto un avviso specifico da parte del dirigente scolastico.

Ciò non autorizza, tuttavia, a collocare d'ufficio il docente in ferie in mancanza di domanda: la mancata richiesta comporta soltanto che le giornate in cui le ferie erano concretamente fruibili vengano scomputate da quelle maturate, ai soli fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva.

Non sono considerate utili ai fini della fruizione delle ferie le domeniche e le festività nazionali; le giornate esterne alla durata del contratto; i giorni destinati a scrutini, esami, attività di valutazione o altri obblighi di servizio; le giornate in cui la fruizione sia stata impedita da esigenze di servizio o da cause oggettive non riconducibili al docente; le ulteriori giornate non riconducibili a ferie in base alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

3. Invito formale al personale docente a tempo determinato

Con la presente circolare tutto il personale docente con contratto a tempo determinato è formalmente sollecitato a pianificare e a richiedere la fruizione delle ferie, maturate e maturande, nel corso della vigenza del rapporto di lavoro.

I docenti sono invitati a individuare in via prioritaria i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale nei quali intendono fruire delle ferie.
Entro il 30/09/2026, ciascun docente a tempo determinato dovrà far pervenire, tramite lo sportello digitale dell'Istituto oppure direttamente presso l'ufficio di segreteria dedicato, una comunicazione contenente una prima indicazione dei periodi nei quali intende richiedere le ferie.
Tale programmazione preliminare non costituisce domanda definitiva di ferie; non comporta l'automatica autorizzazione all'assenza; potrà essere rivista in base alle ferie effettivamente maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio; dovrà comunque essere seguita dalla presentazione della domanda formale per ciascun periodo richiesto;
Le domande vanno presentate con congruo anticipo tramite lo sportello digitale e sono soggette alla verifica delle ferie maturate e all'autorizzazione del dirigente scolastico.
Si informa espressamente il personale che la mancata presentazione della domanda non comporta il diritto alla monetizzazione di tutte le giornate di ferie maturate. Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva sarà quantificata esclusivamente entro i limiti previsti dalla legge, tenuto conto delle giornate in cui la fruizione delle ferie era concretamente possibile.

4. Docenti con contratto fino al termine delle lezioni

Per i docenti il cui contratto termina l'ultimo giorno di lezione dell'anno scolastico 2026/2027, fissato al *08/06/2027*, non è previsto alcun periodo successivo al termine delle lezioni durante il quale il rapporto di lavoro resti in essere.

Tali docenti sono pertanto formalmente invitati a richiedere la fruizione delle ferie maturate nei periodi di sospensione delle lezioni ricompresi nella durata del contratto.
Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva sarà riconosciuta esclusivamente per la differenza tra i giorni di ferie maturati; i giorni di ferie effettivamente fruiti; i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni, ricompresi nella durata del contratto, nei quali la fruizione era consentita;
Tali giornate lavorative di sospensione delle lezioni, utilizzabili durante il rapporto, rilevano ai fini del calcolo anche in assenza di domanda del docente, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18590/2026.
Per questi contratti non potranno essere considerate fruibili le giornate successive al termine delle lezioni, in quanto estranee alla durata del rapporto di lavoro.

5. Docenti con contratto fino al 30 giugno

Per i docenti con contratto fino al 30 giugno occorre distinguere fra i periodi di sospensione delle lezioni ricadenti durante l'anno scolastico e il periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Per i periodi di sospensione ricadenti tra l'inizio e il termine delle lezioni si applica quanto indicato ai punti precedenti.
Il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno non è invece automaticamente equiparato ai periodi di sospensione delle lezioni: in tale arco temporale i docenti possono essere impegnati in scrutini, esami, adempimenti valutativi e altre attività collegiali programmate dall'Istituto.
Nelle giornate prive di impegni di servizio, i docenti potranno richiedere la fruizione delle ferie residue.
Definito il calendario di scrutini, esami e altri impegni conclusivi, l'Ufficio di segreteria trasmetterà a ciascun docente interessato una comunicazione individuale contenente:

il numero di giorni di ferie maturati; i giorni di ferie già fruiti; i giorni di sospensione delle lezioni rilevanti ai fini del calcolo; il saldo residuo; le giornate, comprese tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, nelle quali la fruizione sarà concretamente possibile; il termine entro cui presentare la domanda;
La comunicazione individuale conterrà un espresso invito a fruire delle ferie residue, con l'avvertenza che la mancata presentazione della domanda, pur in presenza dell'effettiva possibilità di fruirne prima della scadenza del contratto, potrà comportare la perdita del diritto alla relativa indennità sostitutiva.
La presente circolare costituisce un primo invito generale e preventivo; per i docenti con contratto al 30 giugno essa sarà integrata dalla comunicazione individuale sopra descritta.

6. Docenti con contratto fino al 31 agosto

I docenti con contratto fino al 31 agosto sono tenuti a pianificare e richiedere le ferie nei periodi privi di lezioni, scrutini, esami, attività di valutazione o altri obblighi di servizio, incluso il periodo estivo.
Tenuto conto della durata del rapporto e della disponibilità di periodi successivi al termine delle attività didattiche, l'eventuale indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta solo nei casi eccezionali previsti dalla legge e dal contratto, quando la mancata fruizione dipenda da cause non imputabili al lavoratore.

7. Docenti con supplenza breve e saltuaria

Per i docenti titolari di supplenze brevi e saltuarie, le ferie maturano proporzionalmente al servizio prestato.
Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva potrà essere riconosciuta limitatamente alla differenza tra i giorni maturati, quelli fruiti e i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni ricompresi nella durata del contratto, nei quali era possibile fruirne.
Qualora nella vigenza del contratto non siano ricadute giornate utili di sospensione delle lezioni, o la fruizione sia stata impedita da cause non imputabili al docente, l'Ufficio di segreteria effettuerà le verifiche necessarie ai fini dell'eventuale liquidazione.

8. Istruzioni operative per l'Ufficio di segreteria

L'Ufficio di segreteria – area del personale, sotto il coordinamento del DSGA, cura l'istruttoria relativa alla maturazione, alla fruizione e all'eventuale liquidazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.

8.1 Contratti con termine coincidente con l'ultimo giorno di lezione

Alla cessazione dei contratti coincidente con il termine delle lezioni, l'Ufficio dovrà determinare le ferie maturate in proporzione al servizio effettivamente prestato; verificare le ferie formalmente richieste, autorizzate e fruite; individuare i giorni lavorativi di sospensione delle lezioni ricompresi nella durata del contratto nei quali la fruizione era consentita; escludere dal computo festività, giornate esterne al contratto, giorni con obblighi di servizio e giornate in cui la fruizione non era concretamente possibile; determinare l'eventuale differenza residua monetizzabile; conservare nel fascicolo personale del dipendente la presente informativa, la presa visione, le domande presentate, le autorizzazioni e il prospetto finale di calcolo; trasmettere agli uffici competenti esclusivamente l'importo relativo ai giorni effettivamente monetizzabili.

8.2 Contratti con termine al 30 giugno

Per i docenti con contratto fino al 30 giugno, l'Ufficio dovrà predisporre, dopo la definizione degli impegni conclusivi, il prospetto individuale delle ferie; individuare le giornate, tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, libere da scrutini, esami, attività di valutazione e altri obblighi di servizio; trasmettere al docente un invito individuale alla fruizione delle ferie residue; assegnare un termine congruo per la presentazione

della domanda; avvertire espressamente il docente delle conseguenze della mancata richiesta; conservare prova della ricezione della comunicazione; alla cessazione del contratto, verificare se la mancata fruizione sia imputabile al dipendente oppure dipenda da esigenze di servizio o altra causa oggettiva; procedere all'eventuale liquidazione esclusivamente nei limiti risultanti dall'istruttoria.

8.3 Regole comuni per la registrazione

L'Ufficio non registrerà come ferie giornate mai richieste né mai autorizzate. Resta distinta la rilevanza, ai soli fini economici, dei giorni lavorativi di sospensione delle lezioni nei quali la fruizione era consentita ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012.

Ogni conteggio dovrà essere individuale e tenere conto della durata effettiva del contratto, degli eventuali periodi di assenza incidenti sulla maturazione, dei giorni già fruiti, delle sospensioni delle lezioni ricadenti nel rapporto e delle cause che abbiano eventualmente impedito la fruizione.

9. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ferie vanno presentate tramite lo sportello digitale ARGO dell'Istituto, utilizzando l'apposita funzione.

La domanda deve indicare con precisione il periodo richiesto ed essere presentata con anticipo sufficiente a consentire la verifica delle ferie maturate e degli obblighi di servizio.

La presentazione della domanda non equivale ad autorizzazione: il docente può assentarsi solo dopo aver ricevuto il provvedimento di concessione.

Durante lo svolgimento delle lezioni, la richiesta resta subordinata alla possibilità di garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

10. Presa visione e disposizioni finali

La presente circolare costituisce formale informativa sulle modalità di fruizione delle ferie e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancata richiesta.

Tutto il personale docente con contratto a tempo determinato è invitato a prenderne visione tramite il registro elettronico e a trasmettere, entro il 30/09/2026, la programmazione indicativa dei periodi di ferie. Tale programmazione non sostituisce le successive domande formali e potrà essere aggiornata in relazione alle ferie maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio.

L'Ufficio di segreteria assicura che la circolare sia portata a conoscenza anche del personale docente a tempo determinato che assuma servizio successivamente alla data di pubblicazione, acquisendone la relativa presa visione.

La presente comunicazione costituisce, altresì, adempimento dell'obbligo di informazione del datore di lavoro in ordine alla disciplina applicabile alla fruizione delle ferie e alla necessità di consentirne l'effettivo godimento prima della cessazione del rapporto di lavoro.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Maria VECCHIO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse